

no sulfa, senza espresso consenso dei lo-
cauti, in conduttori in tal caso restano
affliggati, per come espressamente si of-
figgano, pagare a titolo di penale, lire
cinquecento e furare lo sportello e ciò ogni
qualvolta contravvengano a tale divieto.

14^o È proibito ai conduttori di amministrare
nei casi detti risparmi degli acquedotti.

15^o I conduttori per l'irrigazione dei semi-
nati delle terre locate, e mai per arpeg-
gi che restano assolutamente
proibiti, potranno ottenere dai loca-
ti il permesso di usare delle acque
del fiume Mergasotto per due orceole
nel mese di Marzo sino al venti

Aprile di ogni anno, però se da un tale
permesso dell'uso d'acqua che si potrà
de dare ne venisse per conseguenza
di dover chiudere il molino di Gul-
fo Gummarella, in questo caso i
conduttori suddetti si affliggono pagare
ai gabellati del molino medesimo
ad ai suoi locanti le vacature corrispon-
denti al fitto del suddetto molino
e per il tempo che resterà chiuso.

Nel caso che i locanti permettessero l'uso
delle acque, i suddetti conduttori si afflig-
gono appesante a proprie spese sul fiume
Mergasotto dal punto che loro sarà
indicato dalla persona incaricata
dai locanti.

16^o I fittuari restano assolutamente
proibiti di condurre l'acqua in alcuna
ferratura, potendone solo usare per le
terre che tengono in affitto e dopo resti-
tute al fiume e agli acquedotti, restan-
do in facoltà degli affittanti di farne
quell'uso che essi vedono più conve-
niente, giovandosi degli stessi acquedotti.

17^o Resta altresì dichiarato che in caso
di aridità o di scarsità d'acqua, se gli affit-
tuari soffrono danni, qualunque essi sia-
no, i locanti non saranno tenuti ad alcuna
risarcione d'interessi, restandoli l'uso delle
acque ad esclusivo rischio e pericolo de-
gli affittuari, senza garanzia alcuna
degli affittanti.

18^o Per le procedure relative a quest'atto
i componenti eleggono Sindaci in persona
cioè il Sig. Ciccarello in nome sulla casa

N. Di Guisano